

GDI RESIO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B1572A0376]

CHIARIMENTI VII TRANCHE

DOMANDA 38

Oggetto: Chiarimento su caricamento busta tecnica.

Con riferimento alla "busta telematica B – offerta tecnica" si chiede conferma che, nella sezione 2 "busta tecnica" del portale Sintel, debba essere caricato un unico documento informatico (es. pdf) contenente, in sequenza, tutta la documentazione elencata nell'articolo 13 del Disciplinare di Gara ed in caso affermativo si chiede se sia possibile aumentare la dimensione massima del file caricabile fino ad 1 GB.

RISPOSTA 38

È possibile caricare un unico documento informatico (es. pdf) firmato digitalmente ovvero i singoli documenti informatici (ognuno dei quali firmato digitalmente) racchiusi in una cartella compressa (es. zip) da non firmare digitalmente.

A seguito di specifica richiesta inoltrata ad ARIA SPA, date le peculiarità della Piattaforma SINTEL, lo spazio per il caricamento dell'OFFERTA TECNICA per ciascun operatore economico è ampliato a 500Mb fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta - esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 12,00. Si precisa che, come da indicazioni ricevute dal gestore della Piattaforma, l'ampliamento non sarà permanente ma relativo alla sola fascia oraria indicata. Si suggerisce di procedere al caricamento delle offerte nella finestra temporale sopra indicata.

DOMANDA 39

Oggetto: Chiarimento su compilazione busta economica.

Con riferimento alla sezione 3 "busta economica" del portale Sintel si chiedono istruzioni su come completare i tre campi numerici denominati "Offerta economica", "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" e "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", riportati sotto il campo di caricamento del file "Busta C2 PEF", non essendoci indicazioni su tali campi all'interno del Disciplinare di Gara.

RISPOSTA 39

Analogamente a quanto indicato all'art. 15 del disciplinare, anche nei restanti campi numerici dell'offerta economica si dovrà inserire il valore convenzionale di 0,01.

DOMANDA 40

Oggetto: Chiarimento art. 7 del disciplinare e FVOE

Con riferimento all'art. 7 del disciplinare e al FVOE, si chiede conferma che la comprova dei requisiti avvenga a seguito di formale richiesta da parte della Stazione Appaltante ed in relazione al soggetto primo classificato, con comunicazione diretta di preavviso a quest'ultimo

RISPOSTA 40

Al momento dell'avvio della comprova dei requisiti nei confronti del soggetto primo classificato, quest'ultimo riceverà opportuna comunicazione da parte dell'autorità competente (ANAC) o dalla stazione appaltante per ottenere l'accesso al FVOE.

DOMANDA 41

Oggetto: Chiarimento su prelievo della risorsa idrica

Si chiede se i partecipanti alla procedura di cui si tratta debbano presentare offerte aventi ad oggetto esclusivamente il prelievo della risorsa idrica della derivazione posta a gara limitatamente alla portata massima derivabile dall'impianto, nel valore stabilito dai documenti della concessione scaduta - in relazione alla quale è stata effettuata la valutazione dell'interesse pubblico a un diverso uso delle acque e la verifica sulla compatibilità di cui all'Allegato 5 alla d.g.r 1601/2023 - , ovvero se sia ammessa: (a) la presentazione di un'offerta che preveda l'incremento del prelievo di risorsa idrica dal medesimo corso d'acqua, come indicato nel chiarimento n. 21, che qui di seguito si riporta per comodità e in relazione al quale si chiede conferma:

«Quesito 21

Con riferimento alle portate di derivazione definite nella procedura di gara, si chiede in primo luogo se la portata massima derivabile dall'impianto debba essere mantenuta coincidente con il valore stabilito dai documenti della concessione scaduta o se possa essere incrementata rispetto a tale valore. In caso affermativo, si richiede se la nuova portata massima debba soddisfare i parametri definiti nella "Direttiva Derivazioni". In secondo luogo, con riferimento alla portata media di concessione, si richiede se, in relazione ad un aumento della portata massima di concessione o un miglioramento dell'utilizzazione della risorsa (a parità di portata massima derivata), questa possa essere aumentata rispetto al valore contenuto nella documentazione di gara.

RISPOSTA 21

Non risulta alcun obbligo o limitazione negli atti di gara circa le portate derivate o da derivarsi. Gli eventuali concorrenti dovranno tenere in considerazione il documento "Indirizzi distrettuali per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alle procedure di riassegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del d. lgs 16 marzo, n. 79 relativamente alle concessioni già scadute da assegnare nei termini previsti dal medesimo art. 12 del d. lgs 79/1999" approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, n. 97 del 21 novembre 2023 e richiamato nelle premesse della d.g.r. di indizione della gara.»

(b) la presentazione di un'offerta che preveda la derivazione di acque anche tramite nuove opere di presa relative al medesimo corso d'acqua;

(c) la presentazione di un'offerta che preveda nuove opere di presa su ulteriori corsi d'acqua.

Si chiede di rispondere in relazione a ciascuna delle ipotesi (a), (b) e (c), specificando se ammessa o meno.

RISPOSTA 41

È ammessa qualunque proposta progettuale che sarà esaminata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) della l.r. 5/2020.

DOMANDA 42

Oggetto: Interventi di cui al punto PT4 - Investimenti

Riguardo agli interventi di cui al punto PT4 - Investimenti proposti dal concorrente, si chiede di confermare che gli investimenti che dovessero essere avviati nel corso del primo triennio e conclusi successivamente a tale periodo di tempo, saranno comunque considerati nell'attribuzione dei punteggi per quanto riguarda la quota parte di investimenti sostenuti nel primo triennio in linea con la risposta n.9 2.b) fornita al quesito nell'ambito della III tranche di chiarimenti pubblicati con riferimento al Bando di gara per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "Codera-Ratti Dongo".

RISPOSTA 42

Si conferma.

DOMANDA 43

Oggetto: Riduzione garanzia provvisoria

Si chiede conferma che l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 8 del Disciplinare di gara possa ritenersi riducibile del 30% per il possesso della certificazione ISO9001 e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ISO14001 e ISO45001 conformemente a quanto disposto dall'art.106, comma 8, D.Lgs. n.36/2023.

RISPOSTA 43

Risposta negativa, nel disciplinare non vi è rinvio all'art. 106 del D.Lgs. n 36/2023.

DOMANDA 44

Oggetto: Requisito tecnico-organizzativo indicato al punto 7.3.4.

In relazione al requisito tecnico-organizzativo indicato al punto 7.3.4. ovvero sia "aver gestito per almeno 5 anni continuativi concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi singolarmente una potenza nominale media annua pari o superiore a 3.000 kW", si chiede conferma che sia sufficiente aver gestito anche un solo impianto idroelettrico con tali caratteristiche così come indicato nel modello di dichiarazione possesso dei requisiti (1c).

RISPOSTA 44

Si conferma.

DOMANDA 45

Oggetto: Certificazione SA8000

Con riferimento al punteggio PT1.3 "Possesso di certificazione SA8000" si chiede se ai fini della verifica della sussistenza del requisito sia sufficiente allegare una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso della certificazione ovvero in subordine la trasmissione del verbale di audit (STAGE 2 ad esito positivo) dal quale si evinca il conseguimento della certificazione.

RISPOSTA 45

Ai fini dell'attribuzione del punteggio PT1.3 ciascun concorrente presenterà, ove disponibile, relativa idonea documentazione attestante il possesso della certificazione richiamata.

DOMANDA 46

Oggetto: Offerta economica - producibilità media annua - Ulteriore chiarimento

Per evitare fraintendimenti nella formulazione dell'offerta economica relativa al canone variabile si chiede conferma che l'unica soglia di riferimento da considerare per l'applicazione dei valori percentuali PE2 e PE3 sia quella della capacità produttiva media annua convenzionale di riferimento (pari a 28'481.94 MWh/anno), indipendentemente dalla capacità produttiva media (superiore a quella convenzionale) calcolata dal concorrente in forza degli interventi di efficientamento offerti.

In altri termini, si chiede conferma che in ogni caso:

- il valore percentuale PE2 si applichi solo fino alla capacità produttiva media annua convenzionale di riferimento (pari a 28'481.94 MWh/anno);

- a partire dal superamento di detta capacità produttiva convenzionale di riferimento (pari a 28'481.94 MWh/anno) trovi immediatamente applicazione il valore percentuale PE3.

Qualora tale interpretazione non fosse condivisa, si chiede di voler specificare qual è il valore di capacità produttiva media annua che determina il passaggio dall'applicazione del valore PE2 all'applicazione del valore PE3.

RISPOSTA 46

Si conferma che il valore percentuale di riferimento è quello richiamato.

DOMANDA 47

Oggetto: Chiarimenti art. 6 disciplinare di Gara

In merito alla quantificazione della componente fissa del canone di concessione di cui all'articolo 20 della l.r. n. 5/2020 che, secondo quanto riportato nel PEF istruttorio allegato al disciplinare di gara "è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone", si prega di chiarire quali siano le assunzioni adottate per stimare l'andamento annuo dell'indice ISTAT (Codice ATECO 351) nell'intervallo temporale 2025-2030 (2025 compreso) in quanto tale approccio metodologico non è meglio specificato nel PEF istruttorio di cui all'allegato 5 del disciplinare di gara.

RISPOSTA 47

Come precisato dalla nota 28 dell'allegato 5 sul PEF istruttorio a pag. 19, l'indice ISTAT di aggiornamento della componente fissa (codice ATECO 351) ha subito notevoli variazioni in aumento negli anni 2021 e 2022 – molto superiori all'andamento dell'indice per i prezzi al consumo. Nel 2023, si nota una riduzione di almeno il 30%. L'ipotesi prudenziale adottata nel PEF è di graduale convergenza dell'indice ATECO 351 verso il livello di inflazione di lungo termine, entro il 2030. Dati gli aumenti degli ultimi anni, quest'ipotesi comporta una riduzione dell'indice fino all'anno 2030. Il valore del 2025 è stato stimato prudenzialmente ad aprile 2024 in € 57,96/kW.